



- Ai Direttori Medici dei PP.OO
- Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO
- Ai Direttori dei Dipartimenti
- Ai Direttori delle Aree
- Ai Direttori dei Distretti
- Ai Direttori di UU.OO.CC.
- Ai Dirigenti di UU.OO. che accolgono tirocinanti
- Ai Coordinatori Sanitari delle UU.OO.
- Ai Direttori/Dirigenti degli Uffici di Staff

E p.c.

- Al Direttore del SISP
- Al Dirigente dell'Ufficio del Medico Competente
- Al Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
- Al Dirigente dell'Ufficio Formazione

Oggetto: Ripresa Tirocini sospesi per emergenza COVID-19

La Direzione Generale

aveva disposto in data 9 marzo 2020 il blocco dei Tirocini in presenza presso i Servizi Aziendali, in esecuzione di analoghe disposizioni Nazionali e Regionali in materia, durante il periodo dell'emergenza COVID-19.

Per permettere ora la ripresa anche di queste attività, l'Ufficio del Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l'Ufficio Formazione hanno predisposto le indicazioni, in allegato, per permettere che i tirocinanti accedano in sicurezza alle Strutture di assegnazione.

In particolare:

- 1) L'Ufficio Formazione autorizzerà, per ciascuna Macrostruttura, la ripresa graduale dei tirocini sospesi, ad iniziare da quelli avviati per primi. Solo successivamente sarà possibile esaminare le nuove domande.
- 2) Tutti i tirocinanti, dopo essere stati autorizzati e **prima** di poter accedere alla Struttura, contatteranno il Medico Competente (tel.0832/215765 - medicomp@ausl.le.it), per concordare date ed orari per assolvere alla prescritta Sorveglianza Sanitaria anche con riferimento alle procedure per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. La possibilità di iniziare a frequentare l'U.O. di assegnazione è pertanto subordinata ad esplicito N.O. del Medico Competente che rilascerà il certificato da presentare al Direttore/Dirigente/Coordinatore della Struttura. Al Medico Competente dovranno presentarsi anche i Tirocinanti che sono stati già sottoposti a visita nei mesi precedenti e che hanno dovuto sospendere la frequenza per effetto della citata disposizione Aziendale.
- 3) I tirocinanti che devono rispettare date prestabilite di fine tirocinio per accedere a sessioni di laurea o esami di stato con scadenze ravvicinate o incompatibili con i tempi necessari per assolvere alle INDEROGABILI procedure di cui ai punti precedenti, dovranno pertanto essere invitati ad individuare Strutture alternative dove poter svolgere il tirocinio.



- 4) Nei limiti delle linee guida impartite dalle diverse Università/Enti, della disponibilità dei tutor interni alla ASL e del rispetto dei numeri massimi di presenze di tirocinanti nelle Strutture, come riportati nelle Allegate indicazioni, è possibile anche alternare attività in presenza con quelle a distanza.

Si invitano pertanto i destinatari della presente, ciascuno per le proprie competenze, a far rispettare le predette disposizioni per permettere di garantire ai pazienti, ai dipendenti della ASL e agli stessi tirocinanti condizioni di sicurezza nella frequenza, che nell'attuale emergenza sanitaria non è possibile in alcun modo derogare. Le stesse disposizioni saranno portate a conoscenza di tutti i tirocinanti e degli Enti di Formazione autorizzati dalla Regione Puglia a realizzare corsi per OSS.

Cordiali Saluti

Il Dirigente dell'Ufficio Formazione
Dott. Paolo Moscara



Il Direttore Generale

Dott. Rodolfo Rollo





Criteria per l'ammissione/riammissione dei Tirocinanti nelle strutture dell'ASL durante l'Emergenza Sanitaria COVID 2019

Norme di Riferimento

Art 1, q - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020

“Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.”

Art. 1 – Ordinanza Regionale n. 240 del 19 maggio 2020

“A decorrere dal 20 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività di tirocinio extracurricolare nell'ambito dei settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle attività, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e delle disposizioni e delle linee guida previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo”

Art.2 Ordinanza Regionale 259 del 12 giugno 2020

“1. A decorrere dal 15 giugno nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: ... - attività formative in presenza;”

INDICAZIONI GENERALI PER TUTTI I TIROCINANTI

- 1) I Tirocinanti dovranno essere dotati, a cura delle UU.OO, degli stessi DPI in uso al personale dipendente che svolge le analoghe funzioni. In caso di indisponibilità dei predetti dispositivi in quantità sufficiente per essere assegnati anche ai Tirocinanti, la frequenza dovrà essere interrotta. Il Tirocinante si dovrà comunque presentare giornalmente alla struttura di assegnazione dotato della mascherina chirurgica, a proprio carico, già prevista dalle vigenti normative in tema di contenimento della pandemia, per tutti i cittadini,.
- 2) Come ulteriore prescrizione finalizzata alla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 , non potranno essere assegnati tirocinanti nelle Unità Operative di: Pronto Soccorso, Malattie infettive, Rianimazione , Pneumologia, Ambulatori di Odontoiatria, con le uniche eccezioni riguardanti i medici che devono svolgere i tirocini per l'iscrizione all'Albo se il relativo progetto formativo rilasciato dall'università prevede la specifica frequenza.
- 3) I tirocinanti non dovranno essere comunque ammessi a procedure o setting a rischio di generazione di aerosol (es: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo).
- 4) Nel caso dei tirocinanti Soccorritori addetti ai mezzi di trasporto di infermi e feriti, oltre alle indicazioni del punto 3, sarà necessario che il Coordinatore sanitario della postazione di assegnazione, addestrerà specificatamente il tirocinante sulle corrette procedure di vestizione/svestizione ed utilizzo dei DPI. Nell'unità di tempo potrà essere assegnato un solo Tirocinante-Soccorritore, per ciascuna postazione del 118.
- 5) i Tutor avranno cura di indicare e far rispettare ai Tirocinanti, oltre alle normative generali e specifiche sulla Sicurezza del Lavoro proprie dell'Unità Operativa nel rispetto dell'apposito DVR Aziendale, anche le norme di prevenzione sull'infezione da SARS-CoV-2;



6) I Tirocinanti o frequentatori regolarmente autorizzati a scopo formativo o per raccolta dati, prima di accedere per la prima volta o essere riammessi alle strutture della ASL dovranno presentarsi al Medico Competente che provvederà alla sorveglianza sanitaria, ai sensi del DLGS 81/08, anche con riferimento all'emergenza COVID-19.

Tirocinanti OSS

- 1) In ogni Unità Operativa, o comunque in ogni corridoio/reparto non potranno essere presenti contemporaneamente più di cinque tirocinanti OSS e non più di 1 per ogni paziente da assistere, oltre al tutor.
- 2) In caso di temporanea indisponibilità a fornire i necessari DPI, è fatta salva la possibilità per gli Enti di Formazione di intervenire direttamente fornendo i dispositivi necessari ai propri corsisti.
- 3) I coordinatori sanitari dovranno esprimere il proprio nulla osta, prima dell'assegnazione o riassegnazione dei Tirocinanti nell'Unità Operativa, verificando preventivamente la possibilità di accogliere in sicurezza i predetti Tirocinanti e fornire loro i necessari DPI.
- 4) Copia dell'autorizzazione alla frequenza dovrà essere inviata anche alla Direzione Medica del Presidio/Distretto/Dipartimento
- 5) Gli Enti di formazione nel chiedere l'ammissione/riammissione dei tirocini alle strutture della ASL dovranno dichiarare se gli stessi corsisti sono stati formati, durante il corso, al corretto utilizzo dei diversi DPI, ed in caso contrario provvedere preventivamente alla predetta formazione.
- 6) Il costo delle ulteriori indagini integrative in tema di COVID-19, rispetto al protocollo esistente in materia di sorveglianza sanitaria, prescritte dal Medico Competente, graveranno sull'Ente di Formazione, analogamente a quanto già stabilito per le altre indagini nella Convenzione sottoscritta dagli stessi Enti con la ASL di Lecce.
- 7) Le indagini prescritte nel punto 6 dal Medico Competente dovranno essere effettuate esclusivamente presso i Laboratori accreditati dalla Regione Puglia per il COVID-19.

Altri Tirocini nella ASL

- 1) In ciascun Ambulatorio/ Ufficio/Stanza non potrà essere presente, nell'Unità di tempo, più di un tirocinante. Nell'U.O. (Consultorio, CSM, SPDC, SERD, Laboratori Patologia Clinica, Anatomia Patologica, ecc) non possono comunque essere ammessi più di 2 tirocinanti contemporaneamente.
- 2) Potranno riprendere, dopo aver assolto alle normali procedure di sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle norme generali sulla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, anche i tirocini che si svolgono in uffici amministrativi e gestionali della ASL.

Le presenti indicazioni sono suscettibili di integrazioni in relazione a situazioni sanitarie particolari o a subentrate disposizioni da parte di organismi Nazionali o Regionali competenti in materia.

Lecce 26/6/2020

Il Dirigente Responsabile del SPPA	Il Dirigente dell'Ufficio Formazione	Il Dirigente dell'Ufficio del Medico Competente
<i>Dott.ssa Sandra Santacroce</i>	<i>Dott. Paolo Moscara</i>	<i>Dott. Massimo Muratore</i>

